



Bruxelles, 31.3.2014  
COM(2014) 197 final

2014/0111 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori  
specifici al di fuori delle quattro libertà**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni, alle attività e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la politica sociale.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione fra le Parti contraenti nel settore della cooperazione sociale.

Più concretamente, il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale<sup>1</sup> sarà integrato nell'accordo SEE per consentire ai paesi EFTA-SEE di partecipare a determinate componenti del programma EaSI.

L'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo SEE ha fornito la base giuridica per la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle diverse attività dell'Unione europea nell'ambito di EURES. L'articolo 15, paragrafo 2, costituisce la base giuridica per i contributi finanziari erogati a tal fine. Dal 1° gennaio 2014, il finanziamento nell'ambito di EURES verrà effettuato nel quadro del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale. Poiché il programma sarà integrato nell'articolo 15, paragrafo 8, i futuri contributi finanziari saranno effettuati a norma dell'articolo 15, paragrafo 6. Il progetto di decisione del Comitato misto modifica pertanto l'articolo 15, paragrafo 2, per precisare che tale disposizione si applica unicamente alle attività svolte prima dell'entrata in vigore del programma il 1° gennaio 2014.

Il testo dell'adattamento contenuto nell'allegato precisa che il Liechtenstein non partecipa al programma e quindi non vi contribuisce finanziariamente.

La Norvegia parteciperà alla componente EURES del programma, ma in una fase successiva potrebbe essere preferibile una partecipazione più ampia. In tal caso, verrà proposta una nuova decisione del Comitato misto SEE a tal fine.

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al

---

<sup>1</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 238.

Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 175, terzo comma e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale<sup>3</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

---

<sup>2</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>3</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*